



COMUNE DI ARCO  
PROVINCIA DI TRENTO

Criteria per l'applicazione della sanzione pecuniaria  
alle concessioni edilizie in sanatoria qualora non siano applicabili i riferimenti  
per il calcolo del contributo di concessione  
ai sensi dell'articolo 129, comma 6, della Legge provinciale n. 22/1991

Approvato ed allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 220 di data 18 dicembre 2007

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
F.to dott.ssa Cristina Bronzini

IL PRESIDENTE  
F.to Renato Veronesi

Per copia conforme all'originale  
in carta libera per uso amministrativo  
Arco, 4 gennaio 2008

Il Vicesegretario generale  
dott.ssa Cristina Bronzini

*Cristina Bronzini*



COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO



CITTA' DI ARCO

**CRITERI PER L'APPLICAZIONE  
DELLA SANZIONE PECUNIARIA  
ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA  
QUALORA NON SIANO APPLICABILI I RIFERIMENTI  
PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE  
AI SENSI DELL'ART. 129 COMMA 6 DELLA L.P. 22/1991**

IL FUNZIONARIO

Martina Brotto

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Luigi Campostrini

Arco, dicembre 2007

## **CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA QUALORA NON SIANO APPLICABILI I RIFERIMENTI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 129 COMMA 6 DELLA L.P. 22/1991**

L'art. 129 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 stabilisce che, entro i termini per l'esecuzione dell'ingiunzione alla rimessa in pristino delle opere abusive, il responsabile dell'abuso può inoltrare richiesta di concessione in sanatoria qualora dette opere risultino conformi agli strumenti urbanistici in vigore e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda.

Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento del contributo di concessione, nonché di una sanzione pecuniaria pari al valore del contributo medesimo ai sensi e nel rispetto dell'art.129 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm..

Il comma 6 dell'articolo soprarichiamato stabilisce che *"qualora non siano applicabili i criteri per il calcolo del contributo di concessione la misura della sanzione è determinata dal sindaco entro il limite minimo di lire 2.000.000 e massimo di lire 10.000.000."*

Con il presente documento l'Amministrazione comunale si pone l'obiettivo di definire dei criteri oggettivi e sostanziali per stabilire l'importo della sanzione pecuniaria suddividendo in quattro differenti categorie i possibili casi di interventi abusivi per i quali non è possibile applicare il calcolo del contributo di concessione; ad ogni categoria corrisponde una sanzione pecuniaria così come di seguito riportato:

### **1. Interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica conformi alle norme urbanistiche vigenti a cui si applica la sanzione di 1032 euro:**

- realizzazione di pareti divisorie interne e/o portanti che non comportino alterazioni del volume e delle superfici assentiti;
- realizzazione di nuovi fori non autorizzati e/o realizzazione di fori non conformi a quanto autorizzato per un numero inferiore a 3;
- realizzazione di muri di sostegno e contenimento oltre 3 metri di altezza e di lunghezza fino a 6 ml.

### **2. Interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica conformi alle norme urbanistiche vigenti a cui si applica la sanzione di 2582 euro:**

- realizzazione di nuovi fori non autorizzati e/o realizzazione di fori non conformi a quanto autorizzato per un numero compreso tra 3 e 5;
- realizzazione di muri di sostegno e contenimento oltre 3 metri di altezza e di lunghezza superiore a 6ml e fino a 12 ml;
- realizzazione di piscine aventi una superficie del pelo libero non superiore a 10 mq;
- interventi realizzati in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa comportanti un aumento del volume interrato e fuori terra non superiore a 50 mc; per espressa previsione del comma 6 dell'art. 129 tale volume non deve essere conteggiabile ai fini del calcolo del contributo di concessione;

- interventi realizzati in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa comportanti un aumento della superficie coperta e della superficie utile non superiori a 15 mq; per espressa previsione del comma 6 dell'art. 129 tali superfici non devono essere conteggiabili ai fini del calcolo del contributo di concessione;

**3. Interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica conformi alle norme urbanistiche vigenti a cui si applica la sanzione di 3615 euro:**

- realizzazione di nuovi fori non autorizzati e/o realizzazione di fori non conformi a quanto autorizzato per un numero compreso tra 6 e 8;
- realizzazione di muri di sostegno e contenimento oltre 3 metri di altezza e di lunghezza superiore a 12 ml e fino a 30 ml;
- realizzazione di piscine aventi una superficie del pelo libero superiore a 10 ml e fino a 20 mq;
- opere di bonifica agraria e sistemazione del terreno comportanti asportazione o riporto di nuovo materiale e interessanti una superficie non superiore a 500 mq.

**4. Interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica conformi alle norme urbanistiche vigenti a cui si applica la sanzione di 5164 euro:**

- realizzazione di nuovi fori non autorizzati e/o realizzazione di fori non conformi a quanto autorizzato per un numero superiore ad 8;
- realizzazione di muri di sostegno e contenimento oltre 3 metri di altezza e di lunghezza superiore a 30 ml;
- realizzazione di piscine aventi una superficie del pelo libero superiore a 20 mq;
- interventi realizzati in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa comportanti un aumento del volume interrato e fuori terra non inferiore a 50 mc; per espressa previsione del comma 6 dell'art. 129 tale volume non deve essere conteggiabile ai fini del calcolo del contributo di concessione;
- interventi realizzati in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa comportanti un aumento della superficie coperta e della superficie utile non inferiori a 15 mq; per espressa previsione del comma 6 dell'art. 129 tali superfici non devono essere conteggiabili ai fini del calcolo del contributo di concessione;
- modifiche comportanti l'aumento delle unità immobiliari;
- opere di bonifica agraria e sistemazione del terreno comportanti asportazione o riporto di nuovo materiale e interessanti una superficie superiore a 500 mq.

Ai sensi e nel rispetto del comma 4 dell'art. 129, non sono contemplati nel presente documento i casi di esenzione disciplinati dall'art. 111 della Legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e ss.mm..

Nel caso in cui l'abuso sia classificabile in più di una categoria, si applica la sanzione riferita alla categoria di sanzione più onerosa.

Si precisa inoltre che ai fini della determinazione della sanzione verranno conteggiati i volumi sia urbanistici che interrati, al lordo delle murature interne ed esterne; analogamente verranno conteggiate le superfici sia interrate che fuori terra, al lordo delle

murature interne ed esterne. Il manto di coibentazione con viene conteggiato a fini volumetrici.

Nell'eventualità di situazioni di abuso edilizio non inquadrabili nel presente provvedimento l'importo della sanzione pecuniaria verrà stabilito dalla Commissione edilizia comunale analizzando il singolo caso.